



Reggio Emilia, li 31/01/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE/2019/004

Estensore: Dott.ssa Giovanna D'Angelo

OGGETTO: Presa d'atto degli avvenuti controlli sul possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi sui soggetti componenti il costituendo raggruppamento temporaneo di impresa aggiudicatario dell'affidamento dei lavori di nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Masone sito in Via W. Manzotti n. 1 a Reggio Emilia.

CUP: J82E16000010003

CIG: 76081468B0

OGGETTO: Presa d'atto degli avvenuti controlli sul possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi sui soggetti componenti il costituendo raggruppamento temporaneo di impresa aggiudicatario dell'affidamento dei lavori di nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Masone sito in Via W. Manzotti n. 1 a Reggio Emilia.
CUP: J82E16000010003
CIG: 76081468B0

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*. In ambito contrattuale l'art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che

nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;

- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello Statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Atteso:

- che con Determina a contrarre n. 40 del 28/08/2018, è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Masone, sito in Via W. Manzotti n. 1 a Reggio Emilia - CIG 76081468B0 - CUP J82E16000010003, dell'importo complessivo di € 202.799,75 (oltre IVA), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.;
- che il Bando, il Disciplinare di gara e la documentazione complementare ad esso allegata, nonché il Capitolato speciale di appalto/Schema di contratto sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazione sport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente, mentre il Bando è stato pubblicato anche nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, sul sito dell'ANAC-SIMOG Sistema Informativo Monitoraggio Gare e sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici dal 05/09/2018 con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 9 ottobre 2018;
- che entro il termine perentorio del giorno 9 ottobre 2018 (entro le ore 12:00), presso la sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, è pervenuta la seguente offerta:

Prot. N. 685/E: R.T.I. costituendo tra F&F Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Lombardia n. 7, Exim Group s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via C. Zatti n. 6/2 e CSA Consorzio Servizi e Appalti con sede a Reggio Emilia in Via Cadoppi n. 4;
- che la procedura di gara in oggetto è stata regolarmente espletata come consta da verbale del 16/11/2018 prot. n. 790/E, e ha portato alla proposta di aggiudicazione dell'affidamento dei lavori a favore del R.T.I. costituendo partecipante alla procedura di gara, il quale ha presentato un'offerta valutata come vantaggiosa dalla Commissione Giudicatrice e ottenuto successivamente alla riparametrazione, un totale di 41,500 punti e che ha proposto un ribasso percentuale pari a - 5,80%, pari ad un ribasso sul prezzo posto a base di gara di Euro 11.601,56, con conseguente attivazione nei confronti dei soggetti indicati quali parte del R.T.I. dei controlli prescritti dalla vigente normativa relativamente al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dalla

documentazione di gara, così come desumibili dai contenuti documentali dell'offerta dallo stesso presentata;

- che tale proposta di aggiudicazione, recante la data del 20.11.2018, prot. n 492/U, è stata pubblicata in pari data sul profilo della stazione appaltante;
- che relativamente agli elementi di valutazione costituenti l'offerta tecnica nulla si trova da eccepire riguardo all'operato della Commissione di gara e che l'offerta risulta congrua;
- che i controlli si sono conclusi con esito positivo ad eccezione del DURC richiesto in data 21/11/2018, relativo all'impresa Edil Vi di Santagata Vincenzo con sede legale in Via Romagnoli n. 1/100 a Reggio Emilia, indicata quale impresa esecutrice dei lavori da parte di CSA Consorzio Servizi e Appalti con sede a Reggio Emilia in Via Cadoppi n. 4, per il quale è stata riscontrata un'irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 960,39;

Considerato:

- ai sensi del comma 4 del d. lgs. N. 50/2016: *“un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”;*
- che, addirittura, il Durc dell'impresa Edil Vi di Santagata Vincenzo, alla data di scadenza della presentazione delle domande (09/10/2018), come consta da comunicazione pec inviata da CSA Consorzio Servizi e Appalti del 10/01/2019 prot. n. 00017/E, risultava regolare per il periodo 11/07/2018 – 08/11/2018. Inoltre con medesima comunicazione si informava la Stazione Appaltante della richiesta di rateizzazione del pagamento dovuto;
- che come insegna la giurisprudenza TAR Aosta Sez. Unite 13 luglio 2018, n. 36 *le fattispecie di cui all'art. 80, d.lgs 50/16, possono sì venire in esame ai fini dell'adozione di un provvedimento di annullamento d'ufficio (se si tratta di una situazione verificatasi anteriormente all'aggiudicazione definitiva) o di un provvedimento di revoca (se si tratta di fattispecie insorta successivamente all'aggiudicazione definitiva), ma solo laddove sussistano anche gli ulteriori presupposti di cui alle due norme in questione. Si consideri a questo riguardo che, con particolare riferimento alla revoca, l'art 21 quinquies l. 241/90 richiede sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero un mutamento della*

situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero ancora una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. In ogni caso, occorre che la Pubblica amministrazione, nell'adottare il provvedimento fornisca una motivazione specifica ed adeguata con riferimento ai presupposti in questione. In particolare, le ragioni addotte a sostegno devono rivelare la consistenza e l'intensità dell'interesse pubblico che si intende perseguire; la motivazione deve essere profonda e convincente, nell'esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che avrebbe ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (in questo senso, T.G.R.A. Trento, 03/01/2018, n. 2). In mancanza il provvedimento sarebbe illegittimo già sotto il profilo motivazionale, in quanto si limiterebbe a richiamare pedissequamente l'art. 80 senza però fornire alcuna adeguata motivazione nel senso sopra esposto".

- che, nel corso della fase di gara in cui ci si trova, non essendo ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva, le ipotesi di cui all'art. 80, possono invece sembrare di diretta, stretta e cogente applicazione, perché deve essere garantito non solo l'interesse della P.A. ad individuare un affidabile contraente, ma ancor prima, va tutelata la *par condicio* tra le imprese partecipanti, non potendosi in questo frangente consentire un apporto collaborativo da parte della P.A. se non nei casi, che qui non rilevano, di soccorso istruttorio;
- che tuttavia, occorre qui evidenziare che non vi sono controparti, essendo quella presentata l'unica offerta;
- che pertanto, in tal caso il potere autoritativo della P.A., posto a presidio della "par condicio", sembra affievolire, lasciando il posto – come insegna la giurisprudenza sopracitata – *"all'applicabilità dei principi di salvaguardia ed economicità del procedimento amministrativo e a quelli civilistici di buona fede e correttezza, le quali ultime impongono alle parti di tenere comportamenti anche di cooperazione in modo da poter pervenire utilmente alla stipula del contratto"*, tanto più considerata nel caso di specie il valore contenuto della somma oggetto del mancato tempestivo versamento;
- che inoltre, sempre in ossequio alla citata giurisprudenza *"ai fini dell'adozione di un provvedimento di revoca, la rilevanza delle diverse situazioni "escludenti" previste dall'art. 80 non è identica potendo incidere su tale giudizio, ad esempio, la possibilità, per l'aggiudicataria, di emendare la situazione medesima. In particolare, se, certamente, la commissione di un fatto di reato, ai sensi del comma 1 dell'art. 80, non è "emendabile", la violazione di obblighi contributivi può essere sanata mediante il pagamento del relativo debito da parte dell'impresa. Ciò tanto più che, non essendovi il contro interesse di altre imprese partecipanti, la violazione, rilevando solo nella misura in cui incide in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa aggiudicataria quale contraente, deve essere valutata alla luce del comportamento tenuto dalla stessa impresa nella fase "precontrattuale" in questione e la Stazione Appaltante deve consentire ad essa di regolarizzare in un termine congruo (come quello di cui all'art. 32, comma 8 per la stipula del contratto) la situazione debitoria venutasi a creare.*

Dato atto che, in applicazione dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto relativo alla presente procedura d'appalto avrà luogo non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio delle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione definitiva agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di approvare, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il verbale della Commissione giudicatrice del 16/11/2018 prot. n. 790/E, della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Masone sito in Via W. Manzotti n. 1 a Reggio Emilia.;
- 2) di aggiudicare l'affidamento dei lavori a favore del R.T.I. costituendo tra F&F Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Lombardia n. 7, Exim Group s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via C. Zatti n. 6/2 e CSA Consorzio Servizi e Appalti con sede a Reggio Emilia in Via Cadoppi n. 4, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara citato in narrativa e negli allegati documenti di gara;
- 3) di dare atto che l'ammontare del prezzo per l'esecuzione dei lavori da erogarsi a favore del R.T.I. ammonta ad Euro 191.198,19 oltre Iva ed oneri relativi alla sicurezza inclusi;
- 4) di dare atto che, essendosi l'operatore economico impegnato in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, devono considerarsi conclusi i controlli sul soggetto aggiudicatario, sicché si potrà procedere alla stipula del relativo contratto;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D. lgs. 50/2016;
- 6) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)", che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
(Documento firmato digitalmente)